



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER LA
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.1997 -
Esecutiva come da comunicazione CO.RE.CO., l'11.12.1997.

INDICE

CAPO I GENERALITA'

- ART. 1. Istituzione
- ART. 2. Competenze
- ART. 3. Attribuzioni del Sindaco

CAPO II COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

- ART. 4. Costituzione
- ART. 5. Compiti
- ART. 6. Convocazione

CAPO III SERVIZIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

- ART. 7. Costituzione
- ART. 8. Compiti

CAPO IV SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALE PERMANENTE DI EMERGENZA - CENSIMENTO DELLE RISORSE

- ART. 9. Sala operativa
- ART. 10. Dotazione della sala operativa
- ART. 11. Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza
- ART. 12. Volontariato
- ART. 13. Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza
- ART. 14. Esercitazione
- ART. 15. Censimento delle risorse

CAPO V

EVENTI CALAMITOSI

- ART. 16. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza
- ART. 17. Eventi calamitosi: adempimenti
- ART. 18. Inventario e custodia dei materiali

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19. Leggi ed atti regolamentari
- ART. 20. Notificazione del regolamento
- ART. 21. Adozione ed entrata in vigore del regolamento

CAPO I
GENERALITA'

ARTICOLO 1
Istituzione

E' Istituito il servizio comunale per la protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.

ARTICOLO 2
Competenze

Il Comune nel quadro della legge 8 agosto 1990 n. 142, in materia di autonomia locale, decide di dotarsi di una struttura comunale permanente di protezione civile così articolata:

- a) Comitato comunale per la protezione civile
- b) Servizio comunale per la protezione civile

ARTICOLO 3
Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

CAPO II

COMITATO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 4

Costituzione

E' costituito il Comitato comunale per la protezione civile, così strutturato:

- 1) Sindaco, autorità locale di protezione civile, che lo presiede;
- 2) Comandante della Stazione Carabinieri;
- 3) Un medico designato dall'U.S.L.;
- 4) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5) Responsabile della Polizia Municipale;
- 6) Assistente Sociale.

ARTICOLO 5

Compiti

Il Comitato comunale per la protezione civile, costituito come al precedente art. 4, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, quale organo provinciale di protezione civile ha le seguenti funzioni:

a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, nonchè all'acquisto dei dati per la formazione di tutti i programmi e dei piani di protezione civile;

b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonchè al loro aggiornamento;

c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;

d) esprime parere non vincolante:

- 1) sull'organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
- 2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;

e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 11;

f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna

conoscenza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con la autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori ed incuria degli uomini;

g) propone e suggerisce modalità e formule per allertare la popolazione.

ARTICOLO 6

Convocazione

1) Il Comitato comunale per la protezione civile è convocato dal Sindaco, Presidente, o suo delegato:

a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto da notificarsi almeno 3 gg. prima della riunione;

b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;

c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, nel qual caso il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente;

2) le riunioni saranno tenute nella Sala Giunta presso il palazzo comunale.

CAPO III

SERVIZIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 7

Costituzione

In seno al settore di Polizia Municipale è costituito, sotto la direzione e responsabilità del Funzionario preposto, il servizio comunale per la protezione civile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate del Ministero dell'Interno, dal Ministero per il Coordinamento della protezione civile, degli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli organi regionali e provinciali di protezione civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio per la protezione civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

ARTICOLO 8

Compiti

Il servizio comunale per la protezione civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il funzionario dovrà assicurare:

- la permanente operatività del Servizio per la protezione civile;
- tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza;
- la messa in funzione della sala operativa.

CAPO IV

SALA OPERATIVA UNITA' COMUNALE PERMANENTE DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

ARTICOLO 9

Sala operativa

Il servizio comunale per la protezione civile, su direttiva del comitato comunale per la protezione civile, provvederà all'approntamento di una sala operativa alla quale debbono affluire tutti i dati inerenti alla gestione della crisi.

Essa costituisce il centro di emergenza dal quale si dirige, a livello comunale, in coordinamento con altri centri, l'intervento.

ARTICOLO 10

Dotazione della sala operativa

La sala operativa, in ragione delle particolari esigenze ubicative è individuata presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

Detta sala deve:

- disporre di un sistema integrato e sicuro di comunicazione, atto a resistere ad ogni contingenza;

- assicurare il collegamento continuo con il Sindaco, quale massimo responsabile del coordinamento dei soccorsi;

- poter ricevere tutte le notizie che consentano una rapida valutazione dell'evento e decidere circa lo stato di "allerta" e di "allarme" dell'organizzazione per la protezione civile.

In particolare deve essere dotata di:

- 1) copia del piano comunale di protezione civile e di quello provinciale;
- 2) copia delle carte topografiche e topomastiche del territorio comunale, provinciale, regionale, riportanti ogni utile notizia per gli interventi di soccorso;
- 3) rilevazione e traduzione grafica delle reti delle condutture di gas, acqua e fognature che attraversano il sottosuolo comunale;
- 4) mappa aggiornata del territorio comunale, con l'indicazione di itinerari per raggiungere nuclei abitati sparsi;
- 5) apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento con altri centri;
- 6) elenco aggiornato dei radioamatori facenti parte, quale volontari, del piano comunale di protezione civile.

ARTICOLO 11

Istituzione di unità comunali permanenti di emergenze

Sono istituite le seguenti unità comunali permanenti di emergenza:

a) *per l'ordine pubblico* - Sotto la direzione del Comandante della Stazione Carabinieri di concerto con l'Autorità di pubblica sicurezza ha il compito di:

- garantire l'ordine pubblico;
- prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazione, ecc.

Per tali compiti il Responsabile della Polizia Municipale collaborerà con le Forze di Polizia dello Stato.

b) *per l'emergenza sanitaria e l'assistenza* - Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.L. assicurerà i primi interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

c) *per l'emergenza tecnica ed ecologica* - Sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.

d) *per la circolazione ed il traffico* - Sotto la direzione del Responsabile della Polizia Municipale presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti. In caso di esodo della popolazione, provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile costituite per provvedere:

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

ARTICOLO 12

Volontariato

Le unità comunali di emergenza, di cui al precedente art. 11, possono essere integrate dalle organizzazioni di volontariato secondo il disposto della legge 11 agosto 1991, n. 266.

A tale scopo il Sindaco, ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991, n. 266, stipulerà delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della Regione istituite ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91.

ARTICOLO 13

Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza

Le unità comunali permanenti di cui al precedente art. 11 sono costituite, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato comunale per la protezione civile di cui al precedente art. 4.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali, come previsto dal precedente art. 11:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) le organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 12.

Le responsabilità dell'unità, in assistenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente di livello funzionale inferiore o ad un volontario.

ARTICOLO 14

Esercitazione

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco, sentito il comitato comunale per la protezione civile, prendere le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale di protezione civile nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della protezione civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

ARTICOLO 15
Censimento delle risorse

Il Responsabile del servizio di protezione civile di cui al precedente art. 7 dovrà dare corso annualmente al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

CAPO V
EVENTI CALAMITOSI

ARTICOLO 16
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ARTICOLO 17
Eventi calamitosi: adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con mezzi tecnici e poteri straordinari, il Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale così come previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ad azionare il servizio comunale per la protezione civile

- 1) dispone la immediata convocazione:

a) della Giunta Comunale e dei capigruppo consiliari, che rimarranno convocati in permanenze;

b) del comitato comunale per la protezione civile di cui al precedente art. 4;

2) provvedere alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art. 11;

3) informa il Presidente dell'U.S.L. per gli eventuali interventi di sua competenza;

4) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 18

Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al servizio comunale per la protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge ed assunti in consegna dal personale assegnato a detto servizio, che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre al piena efficienza.

CAPO VI

EVENTI CALAMITOSI

ARTICOLO 19

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno le norme di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive emanate dal prefetto e dalla Regione.

ARTICOLO 20

Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà trasmessa alla Regione, al Prefetto ed alla provincia quali organi di protezione civile.

ARTICOLO 21

Adozione ed entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto comunale, viene adottato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione, all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi.